

nel suo Sinodo tenuto l'anno 1653, nei Decreti generali della Visita, pag. 36, così ordinò: *Inter-veniranno tutti li Beneficiati & ascritti nelle Chiese alle Messe cantate, Vespere, Litanie, Processionz & altri divini Offizj: & si pontaranno gli absentz & non interessenti da Piovani o Sacrestani di loro ordine, in libro particolare, da presentarsi nella Cancellaria nostra insieme col libro delle Messe ogni mese per vedersi: & ciò in esecuzione delle dette Costituzioni, & Editto dell' Emin.^{no} e R.^{no} Sig. Cardinal Cornaro nostro Precessore di 4 Novemb. 1638, già stampato & affiso alle Sacristie, a' quali s'abbia relaxione. In essecuzione di che comandiamo, che la pena delli non interessenti sia; Nei giorni festivi per ciascun Offizio soldi X. Ne' giorni feriali soldi VI. Nelle Domeniche di Quadagesima, di Avvento, di Festa con Ottava, e di prima classe, per ciascun Offizio soldi XII. Si dimidierà la pena a quelli che veniranno a' la Messa dopo la prima Oratione, & al Vespero dopo il primo Salmo, o che partiranno avanti il fine senza licenza del RR. Piovano, o in sua absensa, del Superior nel Coro. Quelli che obligati non cantaranno la Messa, saranno puntati Lire tre li giorni feriali, e Lire quattro la festa, da darsi l'elemosina a chi sodisfarà, e il resto da applicarsi a' bisogni della Sacristia & Fabbrica delle Chiese. Non pagandosi le pene da contumaci, ordiniamo siano ritenute da' Procuratori de' Capitoli de' primi incerti: & non essendo sufficienti, anco de' frutti certi, sotto pena di pagare del proprio in caso di collusione. Che però prima della distribuzione del danaro, dovrà intendersi col Puntatore. Pag. 36.*